

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “CENTRO POLIFUNZIONALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE”

L'anno duemiladiciotto, il giorno ... del mese di ..., presso la sede municipale del Comune di Pietraperzia, sita in via San Domenico n. 5.

TRA

il Comune di Pietraperzia, ..., di seguito denominato per brevità semplicemente “Comune”

E

il sig., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione Voglia di Vivere ONLUS, con sede legale in, di seguito denominato per brevità semplicemente “Concessionario”

PREMESSO

che il Comune è proprietario dell'immobile denominato “Centro polifunzionale di aggregazione giovanile”, sito tra la via Bengasi, la via P. Toselli, la via Sicilia e la via XXV Aprile, censito al NCEU al foglio 32, particella 167, utilizzato fino a pochi anni fa come plesso scolastico e integralmente ristrutturato con finanziamenti del PON Sicurezza per lo sviluppo, obiettivo convergenza 2007-2013;

che è intenzione dell'amministrazione comunale sostenere i giovani a rischio emarginazione, provenienti da un contesto socio-ambientale connotato da situazioni fortemente deprivate, per lo sviluppo di un'integrazione positiva e dinamica tra l'individuo e l'ambiente che lo circonda;

che, a tal fine, con delibera di giunta n. 32 del 14.6.2016, è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento della gestione del “Centro Polifunzionale di aggregazione giovanile”;

che con determinazione n. 18 del 6.2.2017 è stato aggiudicato definitivamente all'Associazione Voglia di Vivere ONLUS l'affidamento del Centro in questione;

che con verbale del 15.2.2017 – che in questa sede si intende integralmente richiamato e trascritto sebbene non materialmente allegato – si è proceduto alla consegna anticipata della struttura e del materiale di arredamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune concede al Concessionario la gestione dell'immobile denominato “Centro polifunzionale di aggregazione giovanile”, sito tra la via Bengasi, la via P. Toselli, la via Sicilia e la via XXV Aprile, censito al NCEU al foglio 32, particella 167, che comprende spazi per lo sviluppo e la gestione di attività culturali (inerenti alle arti figurative, grafiche e musicali), della comunicazione (con centri d'ascolto) e del tempo libero (svolgimento di attività ricreative, spettacoli, proiezioni). Gli spazi devono essere utilizzati per l'espletamento di

attività volte alla diffusione della legalità (incontri, conferenze, workshop) e l'organizzazione di eventi che si rivolgono e coinvolgono non solo i giovani ma anche le relative famiglie.

L'immobile è costituito da un piano seminterrato, piano terra ed un primo piano e da un'area esterna come di seguito composti:

a) Piano seminterrato:

- n. 1 vano caldaia;
- n. 1 vano idrico;
- n. 1 vano ascensore;
- n. 1 vano deposito;
- n. 1 auditorium.

b) Piano terra:

- n. 1 vano ingresso comprensivo di scala e ascensore;
- n. 1 vano ingresso;
- n. 1 vano ampio destinato a disimpegno per accedere alla aule del piano;
- n. 1 vano archivio utile alla raccolta del materiale inerente le attività del Centro;
- n. 1 vano amministrazione e reception necessario all'espletamento delle attività di gestione del Centro e all'accoglienza degli utenti al Centro (richiesta informazioni, iscrizione ai corsi, etc.);
- n. 1 vano internet point;
- n. 1 vano destinato a Centro ascolto musicale che permetterà agli utenti di accedere all'archivio musicale del Centro per consultarlo;
- n. 3 servizi igienici.

c) Primo piano:

- n. 1 vano direzione destinato allo svolgimento delle attività direzionali del centro e di organizzazione dei laboratori. Tale vano potrà essere utilizzato anche per riunioni e incontri con gli attori sociali che svolgono attività nel territorio di Pietraperzia al fine di coinvolgerli nelle attività del Centro.,
- n. 1 laboratorio teatrale
- n. 1 laboratorio musicale
- n. 1 laboratorio informatico
- n. 1 vano di disimpegno per accedere ai laboratori attraverso il ballatoio
- n. 1 vano ingresso comprensivo di scala e ascensore
- n. 3 servizi igienici

d) Area Esterna:

L'area esterna del complesso è stata sistemata con pavimentazione ed aree a verde in corrispondenza dell'ingresso principale, mentre sulla parte posteriore è stata realizzata un'area con spazi per permettere lo svolgimento attività ludiche e ricreative, con l'accesso della via XXV Aprile tramite scala esterna che colma il dislivello tra la quota stradale e la nuova area.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

Obiettivo primario che l'Amministrazione Comunale consegue attraverso la concessione della gestione del Centro è quello di mettere a disposizione dei

giovani un luogo di incontro e, nello specifico, un luogo attrezzato dove sia possibile per tutti incontrarsi per lo sviluppo e la gestione di attività culturali (inerenti alle arti figurative, grafiche e musicali), della comunicazione (con centri d'ascolto) e del tempo libero (svolgimento di attività ricreative, spettacoli, proiezioni). Il Centro sarà una struttura ricreativo culturale polivalente che dovrà offrire iniziative varie, la cui finalità principale sarà quella della socializzazione e dell'aggregazione giovanile intesi come valori primari da perseguire attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Favorire l'informazione sulla dannosità individuale e sociale della criminalità;
2. Favorire la comunicazione tra i soggetti da riabilitare, familiari di soggetti emarginati socialmente ed il mondo esterno, Istituzioni comprese;
3. Favorire le attività ricreative improntate alla cultura dello Stato e della legalità al fine di determinare nei "giovani a rischio" un ripudio per ogni tipo di violenza e uso di sostanze stupefacenti e/o alcool;
4. Promuovere e diffondere una mentalità ispirata alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale del territorio trovando modalità comunicative più efficaci per raggiungere e coinvolgere le varie fasce giovanili;
5. Promuovere una cultura ispirata al rispetto delle differenze ed alla consapevolezza delle continuità attraverso l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale cittadino e delle sue origini storiche .

Art. 3 – Tipologia del servizio offerto

Il Concessionario si impegna a fornire i seguenti servizi:

- la gestione "tecnica" dello spazio destinato ad attività musicale e in generale tutto quanto attiene la registrazione o la riproduzione audiovisiva, laboratorio teatrale e laboratorio informatico;
- la realizzazione di momenti di aggregazione e di incontro capaci di coinvolgere la popolazione giovanile;
- l'offerta di corsi di formazione su attività musicali e teatrali e più in generale espressive ed artistiche specificamente rivolte ai giovani , così da sfruttare al massimo con uso pubblico l'intera struttura;
- l'offerta di momenti di intrattenimento aperti a tutta la popolazione.

Nell'ambito dei servizi sopra indicati il Concessionario si impegna a realizzare tutte le attività proposte nell'offerta che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione sebbene non materialmente allegata.

Art. 4 – Modalità organizzative e di erogazione del servizio

Al Concessionario è richiesto il mantenimento di uno stretto rapporto col Comune di Pietraperzia per la programmazione e la realizzazione delle singole iniziative.

Modalità di gestione

Il Concessionario provvede direttamente alla gestione dello "Spazio Giovani" che riceve in comodato d'uso insieme all'attrezzatura indicata in allegato.

Il Concessionario, in quanto gestore della struttura, è tenuto a rispettare la presente Convenzione stipulata con tutti gli obblighi nella stessa previsti.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento e della gestione della struttura e degli oneri che dovessero essere causati dall'inosservanza degli obblighi in carico al Concessionario.

E' facoltà del Concessionario utilizzare la struttura nel suo complesso e le attrezzature presenti al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per attività previste dal proprio oggetto sociale e comunque compatibili con gli obiettivi dati per la gestione.

E' altresì facoltà del Concessionario ampliare l'orario di apertura della struttura ed organizzarvi iniziative, corsi ed altro purché pertinenti con gli obiettivi artistici, culturali e ricreativi del Centro e concordati preventivamente con il Comune.

Orario di accesso per il pubblico

La struttura dovrà essere aperta al pubblico un numero di ore settimanali non inferiore a quanto offerto in sede di gara. Il centro dovrà essere reso fruibile almeno due pomeriggi a settimana dalle 16:00 alle 20:00 e tutti i sabati dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00.

Negli orari di apertura i giovani potranno utilizzare la sala prove musicali, la sala video produzione, la sala informatica e gli altri spazi della struttura previa prenotazione.

Il Concessionario metterà a disposizione un operatore che si occuperà delle prenotazioni da parte dei giovani.

Il Concessionario inoltre, sarà tenuto a dettagliare (con una rilevazione anche statistica dei fruitori) all'ufficio Politiche Giovanili le attività svolte, in modo che si possa verificarne la pertinenza con gli obiettivi prefissati e concordati con il Comune.

Continuità del servizio

Al Concessionario sono concesse 4 settimane nel corso dell'anno solare (2 in estate e 2 in inverno) di chiusura al pubblico della struttura, previa richiesta al Comune di Pietraperzia con il quale si dovranno concordare i periodi.

Altre attività rivolte alla cittadinanza

Nella gestione della struttura, il Concessionario si impegna a mettere in campo azioni positive – secondo un progetto preventivamente sottoposto al vaglio e all'approvazione dell'Amministrazione Comunale – volte a coinvolgere specifici campi di utenza quali i disabili, gli anziani, le famiglie e i bambini sempre offrendo servizi qualificati.

Art. 5 - Arredi e attrezzature

Le strumentazioni e i beni mobili messi a disposizione dal Comune sono indicati nell'elenco allegato al verbale di consegna del 15.2.2017 che si intende integralmente richiamato e trascritto sebbene non materialmente allegato.

Le spese relative alle attrezzature e per riparazioni e manutenzioni ordinarie sono a carico del Concessionario, mentre le spese relative alle attrezzature e per riparazioni e manutenzioni straordinarie sono a carico del Comune.

Il Concessionario è responsabile della buona conservazione e della perfetta efficienza delle attrezzature. Interventi di manutenzione o sostituzione derivanti dall'incuria da parte del Concessionario non potranno essere posti in carico al Comune.

Art. 6 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si obbliga:

- a contrarre entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con onere a proprio carico, una apposita polizza assicurativa dei rischi di responsabilità civile con idonei massimali di copertura di ogni responsabilità civile nei confronti degli utenti del servizio, del personale tutto, di eventuali terzi per tutte le attività e le responsabilità inerenti il servizio o in conseguenza dell'attività espletata;
- alla tenuta di scritture contabili a norma di legge;
- a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio dell'attività;
- a dotarsi di impianto telefonico, assumendosi il relativo onere di utenza;
- a consentire il libero accesso alla struttura al personale comunale per l'espletamento degli accertamenti ritenuti opportuni dall'Amministrazione Comunale;
- a non delegare a terzi la gestione della struttura pena la decadenza del contratto;
- ad informare costantemente l'Amministrazione Comunale sull'andamento del servizio, documentando con le statistiche delle presenze e della fruizione del servizio;
- a farsi carico di tutte le spese di ordinaria manutenzione e relative alle utenze (elettrica, idrica, gas, telefonica, ecc.), nonché a volturare i contratti relativi a queste ultime, ove non già fatto, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Concessionario è, inoltre, responsabile della perfetta efficienza, igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature.

Le spese per la manutenzione ordinaria (pulizie, materiale d'uso e pulizia dell'area esterna circostante) sono a totale carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario le spese per lo smaltimento dei rifiuti ivi comprese la relativa tassa.

Il Concessionario è tenuto ad inviare copia del piano di sicurezza dei lavoratori al Comune di Pietraperzia.

Art. 7 - Oneri a carico del Comune

Il Comune si obbliga ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione dei locali, servizi igienici e attrezzature in dotazione, per l'espletamento dell'attività.

Qualora però i lavori di manutenzione si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza del Concessionario, verranno a questi addebitati al fine di ottenere il giusto risarcimento.

A seguito dell'inserimento in bilancio di appositi stanziamenti, il Comune potrà prevedere la concessione di contributi in favore del Concessionario per la copertura dei costi relativi alle utenze.

Art. 8 - Personale

Il Concessionario si impegna a gestire l'attività del Centro a suo rischio, con proprio personale, nel rispetto delle norme previste dalla convenzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti sono a carico del datore di lavoro ovvero del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Tutto il personale adibito alla gestione della struttura deve essere formato professionalmente ed aggiornato in tema di sicurezza ed antinfortunistica.

Le attività previste nel progetto approvato dovranno essere gestite da personale competente e professionalmente in grado di gestire le attrezzature e verificarne l'utilizzo corretto da parte degli utenti. La professionalità di questi operatori dovrà essere appositamente documentata.

I corsi, le attività e le iniziative di cui sopra dovranno essere tenuti da persone qualificate, la cui professionalità dovrà essere preventivamente assicurata al Comune.

Art. 9 - Diritto di utilizzo da parte del Comune di Pietraperzia

Il Comune si riserva l'utilizzo della struttura, previa prenotazione, per 12 (dodici) giornate annue per la realizzazione di concerti ed eventi, organizzati da gruppi e associazioni del territorio, sempre in coerenza con gli obiettivi d'utilizzo della struttura.

Art. 10 - Verifiche periodiche e controlli

Il Concessionario si impegna ad informare costantemente l'Amministrazione Comunale sull'andamento del servizio e soprattutto sulle problematiche che dovessero insorgere.

Ogni anno è comunque fissata una verifica ad ampio spettro sull'andamento dell'attività, verifica per consentire la quale il Concessionario si impegna a mettere a disposizione tutti i dati in suo possesso.

Il Concessionario comunicherà al Comune un referente per le verifiche e i controlli.

Art. 11 - Rispetto D. Lgs. 81/2008

L'Ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81 del 15.05.2008.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Pietraperzia, titolare del trattamento dei dati personali relativi giovani utenti e alle rispettive famiglie, designa il Concessionario corresponsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operativa a far data dalla firma della presente convenzione. L'ente affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 196/03 e ad indicare con apposita comunicazione un eventuale diverso responsabile del trattamento dei dati.

L'ente affidatario dovrà attenersi alle prescrizioni tutte previste nel presente atto ed alle seguenti ulteriori istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio affidato;
- dovrà adottare le opportune misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, in particolare con riferimento ai dati sensibili;
- dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati, riferendone i nominativi al Responsabile del Settore Politiche Sociali dei singoli Comuni interessati, con specificazione dei trattamenti affidati e delle specifiche istruzioni ad essi impartite per la correttezza e legittimità dei trattamenti.

L'ente affidatario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della norma.

Art.13 – Penalità

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, a sopportare le spese ed a sottostare alle penalità previste.

L'Amministrazione Comunale secondo la gravità delle eventuali mancanze commesse dal Concessionario, dopo la formale notifica degli addebiti, darà corso all'applicazione di una penale.

La penale non potrà essere inferiore a € 100 né superiore a € 500.

Anche effettuata la somministrazione delle penali, resta salva per il Comune ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte del Concessionario dei suoi impegni contrattuali.

Art.14 - Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella presente Convenzione le parti riconoscono competente il Foro di Enna.

Art.15 - Risoluzione della convenzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità o compenso per la parte

contraente, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'esecuzione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, o qualora il servizio stesso non fosse compiuto nei modi stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere.

Art.16 – Spese a carico del concessionario

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione (registrazione, diritti di segreteria, scritturazione, valori bollati) sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario, ove non ricorrano casi di esenzione.

Art. 17 – Responsabilità

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale, con i terzi nell'ambito della gestione del Centro giovanile e delle attività ad esso connesse.

Il Comune di Pietraperzia è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dalle attività previste, sotto il profilo civile e penale.

Art. 18 – Durata

La convenzione avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data di consegna della struttura avvenuta giusta verbale del 15.2.2017. Previo accordo tra le parti da raggiungersi prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata per un periodo non superiore ad ulteriori cinque anni.

Alla definitiva scadenza della convenzione, l'immobile tornerà nella piena disponibilità del Comune. Eventuali addizioni o migliorie apportate all'immobile dal Concessionario, anche con l'eventuale consenso del Comune, resteranno ad esclusivo vantaggio di quest'ultimo, senza dare diritto ad indennità o a rimborsi di sorta a favore del concessionario.

Art. 19 – Variazioni

Pur mantenendo lo spirito e gli obiettivi fondanti della presente Convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 20 – Sottoscrizione clausole contrattuali

La sottoscrizione della presente Convenzione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni in essa previste.

Per il Comune

Per il Concessionario

